

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
"Sezione Urbanistica"

In data _____ Argomento N° _____

24 MAG. 2000 N° - - 198

IL SEGRETARIO
FRANCESCA BARINA

REGIONE DEL VENETO
Allegato a deliberazione di G.R.
n. 2199 in data 14 LUG. 2000

IL DIRIGENTE REGIONALE
DIREZIONE URBANISTICA E BB.AA.
arch. Luigi LOVISOLO

Luigi Lovisolo

PROVINCIA DI BELLUNO COMUNE DI AURONZO DI CADORE ** UFFICIO TECNICO COMUNALE **		
VARIANTE AL P.R.G. PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO AMBIENTALE E DOCUMENTALE		
OGGETTO: * NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		
SCALA -----	DATA PROGETTO 14/05/99	CODICE U103
IL PROGETTISTA  547 della Provincia di BELLUNO	DATA AGG. -----	TAVOLA NUMERO 2
	DATA AGG. -----	

COMUNE DI AURONZO DI CADORE
ADOSSATA CON DETERMINAZIONE COM.
MARE N. 18 DEL 22.05.99



[Handwritten signature]

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme oggetto della presente variante si applicano agli edifici individuati negli elaborati allegati e meglio specificati all'art. 2.

Sono compresi nell'elenco di cui al comma precedente tutti gli edifici di interesse storico-ambientale e documentale ed in particolare:

- gli edifici pubblici che rispettano le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 della Legge 1089/39
- gli edifici di culto
- altri fabbricati, a destinazione residenziale, rurale o mista, specificatamente individuati per le loro caratteristiche storiche, tipologiche, architettoniche e documentali

Art. 2 - ELABORATI DI VARIANTE

Gli elaborati costituenti la variante sono i seguenti:

- Tav. 1 Relazione tecnica
- Tav. 2 Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 3 Prontuario per gli interventi sugli edifici di valore storico, ambientale e documentale
- Tav. 4 Documentazione fotografica di localizzazione puntuale degli edifici oggetto di indagine
- Tav. 5 Documentazione fotografica di insieme
- Tav. 6 Documentazione storica
- Tav. 7 Localizzazione planimetrica edifici oggetto di indagine (da Tav. 7.1 a Tav. 7.6)
- Tav. 8 Classificazione edifici oggetto di indagine (da Tav. 8.1 a Tav. 8.6)
- Tav. 9 Individuazione edifici con grado di protezione (da Tav. 9.1 a Tav. 9.6)

Ai fini normativi hanno valore esclusivamente gli elaborati di progetto individuati con i numeri 1, 2, 9.

Il Prontuario di cui alla Tav. 3 avrà valore di indirizzo applicativo della normativa e potrà essere integrato od aggiornato sulla base delle esigenze accertate da parte del Responsabile del Servizio; la procedura di variante verrà effettuata con riferimento alla L.R. 21/98 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 31 - lett. a) e b) della Legge 457/78 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle tavole da 9.1 a 9.6 specificate all'art. 2 sono indicati i gradi di protezione degli edifici ai quali corrispondono gli interventi ammessi, con riferimento all'art. 31 della Legge 457/78 e successive integrazioni e modificazioni.

La specificazione dei gradi di protezione previsti è riportata nel successivo art. 5.

La definizione degli interventi ammissibili è riportata nel successivo art. 7.

La definizione delle modalità di intervento, ossia la corrispondenza tra grado di protezione ed interventi ammissibili, è riportata nel successivo art. 8.

Eventuali altri edifici potranno essere schedati successivamente alla data di adozione della presente variante, ed a questi potrà essere eventualmente, in base alle analisi svolte, assegnato un grado di protezione.

La procedura verrà effettuata con riferimento alla L.R. 21/98 e successive integrazioni e modificazioni.

La richiesta di concessione edilizia e la denuncia di inizio attività redatta ai sensi dell'art. 2, comma 60 della Legge 662/96 e successive integrazioni e modificazioni, ove utilizzabile, dovranno essere corredate da adeguata documentazione rispondente a quanto stabilito dall'art. 8 del vigente R.C.E., al fine di valutare compiutamente la specifica tipologia di intervento anche alla luce di quanto esposto nei commi successivi del presente articolo.

Nel caso in cui la normativa individui più proposte possibili di intervento si applicherà di norma la categoria d'intervento di maggior tutela secondo la gradazione prevista dall'art. 1 della Legge 457/78 e successive integrazioni e modificazioni, salvo il caso in cui il richiedente possa giustificare una diversa applicazione mediante la predisposizione di idonea documentazione.

Alle motivazioni che possono giustificare l'applicabilità della tipologia di intervento di minor tutela sono comprese le condizioni di degrado edilizio e statico che dovranno essere egualmente documentate da una perizia redatta da tecnico abilitato e nei limiti delle proprie competenze.

L'applicazione della tipologia di minor tutela rispetto a quella di maggior tutela è subordinata al parere favorevole del Consiglio Comunale.

Il caso in cui dall'esame del rilievo critico emergano elementi tali da richiedere una maggior tutela negli interventi edilizi, il Responsabile del Servizio, su parere motivato della

Art. 5 - DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE

Nelle tavole progettuali di cui all'art. 2 sono individuati gli immobili vincolati ai sensi delle Leggi num. 1089/39 e 1497/39, i fabbricati a destinazione rurale, nonché gli edifici di interesse per le loro caratteristiche storiche, tipologiche, architettoniche, documentali. I gradi di protezione individuati nell'analisi effettuata sono i seguenti:

1) Edifici con grado di protezione 1

Edifici di notevole valore storico ed artistico, di cui è prevista la conservazione integrale di ogni parte, esterna ed interna.

2) Edifici con grado di protezione 2

Edifici di valore storico ed architettonico, di cui è prevista la conservazione dell'involucro esterno e dell'impianto distributivo interno.

3) Edifici con grado di protezione 3

Edifici di valore storico ed ambientale, di cui è prevista la conservazione dell'involucro esterno e di alcuni elementi strutturali e funzionali interni.

4) Edifici con grado di protezione 4

Edifici di valore storico ed ambientale, destinati ad uso rurale e non compresi nelle categorie precedenti, degradati o parzialmente ristrutturati, di cui è previsto il mantenimento dei caratteri tipici superstiti dell'involucro esterno secondo modalità tipologiche che richiamino i valori architettonici tradizionali e nel rispetto di quanto stabilito dai successivi articoli normativi.

Art. 6 - DESTINAZIONI D'USO

Per gli edifici ad uso diverso dal rurale valgono le norme di P.R.G. per le zone in cui essi sono inseriti; le singole unità abitative dovranno avere superficie netta minima complessiva pari a 45 mq.

Per tutti gli edifici ad uso rurale compresi tra quelli di cui al precedente art. 5 e non più autorizzati per la loro destinazione originaria, siano essi fabbricati autonomi o incorporati in altri edifici, è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenza o assimilabile a questa secondo quanto stabilito dall'art. 1 delle vigenti N.T.A. del P.R.G. alle seguenti condizioni:

Per tutti i fabbricati soggetti a cambio di destinazione d'uso dovrà essere formulata specifica domanda al Responsabile del Servizio che provvederà, una volta valutata la conformità della stessa, a rilasciare l'autorizzazione congiuntamente all'emissione del provvedimento edilizio autorizzativo.

Per i fabbricati di cui al punto B) tale provvedimento autorizzativo sarà subordinato alla stipula di una convenzione, approvata dall'Organo Comunale competente, con il quale il proprietario si impegna:

- a) a non chiedere al Comune o ad altri Enti la realizzazione di allacciamenti a servizi od opere di urbanizzazione primaria, intendendo che ogni onere derivante dalla loro realizzazione e gestione rimane a proprio carico;
- b) a non inquinare il territorio con forme di smaltimento delle acque reflue diverse da quelle previste dalla normativa vigente;
- c) a non effettuare movimenti di terra per la realizzazione di strutture viarie ex novo.

Le superfici nette minime definite al presente articolo vengono valutate secondo le vigenti disposizioni di P.R.G.; è ammessa una tolleranza sul totale della superficie netta del 15%.

Per tutti gli edifici compresi nelle zone agricole (zone VV o SA) è ammesso l'utilizzo anche per finalità di somministrazione e vendita di prodotti locali e tipici a condizione che essi abbiano superficie minima netta di 50 mq su unico piano da destinare a tale attività.

Per tali interventi la richiesta di cambio di destinazione d'uso dovrà inoltre essere accompagnata dalla definizione di uno strumento attuativo, a carico del richiedente e su ambito delimitato dall'Organo Comunale competente, che dovrà essere composto, con riferimento all'art. 12 della L.R. 61/85 e successive integrazioni e modificazioni, dagli elaborati num. 1, 2, 3 (ad esclusione dei punti d, e, f) e 4.

Art. 7 - CATEGORIE DI INTERVENTO

Le categorie di intervento previste dalla variante in esame per gli edifici dotati di grado di protezione sono quelle previste dall'art. 31 della Legge 457/78 e successive integrazioni e modificazioni con alcune ulteriori specificazioni:

a) Manutenzione ordinaria (MO)

Sono gli interventi previsti dalla lett. a) dell'art. 31 e sono ammessi su tutti gli edifici di cui al precedente art. 5.

b) Manutenzione straordinaria (MS)

- consolidamento, ripristino, rinnovo e recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi dell'edificio, degli impianti distributivi sia orizzontali che verticali, delle strutture portanti e degli elementi decorativi
- inserimento degli elementi secondari (tramezze, controsoffitti, etc.) e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso che non comportino compromissioni strutturali, architettoniche e decorative
- ripristino di fori nel caso in cui ne venga dimostrata la preesistenza con saggi o con documentazione iconografica

Restauro grado 2 (RRC/2)

Oltre a quanto previsto al grado RRC/1 sono ammesse le opere necessarie per:

- adeguamenti o integrazioni di elementi distributivi verticali
- adeguamenti o integrazioni di elementi distributivi orizzontali, anche con collegamenti e diverse suddivisioni di unità immobiliari originarie

d) Ristrutturazione edilizia (RE)

Sono gli interventi previsti dalla lett. d) dell'art. 31, distinti in due diverse tipologie di intervento a seconda del grado di protezione dell'edificio a cui sono applicabili:

Ristrutturazione edilizia grado 1 (RE/1)

Sono ammessi i seguenti interventi con esclusione della completa demolizione e ricostruzione dell'edificio:

- risanamento dell'involucro murario e del suo corredo decorativo
- parziale sostituzione e/o rinnovo dell'impianto strutturale verticale
- sostituzione e/o rinnovo dell'impianto strutturale orizzontale interno, anche con leggere modifiche alle quote d'imposta, purché non pregiudizievoli ai rapporti dimensionali, funzionali ed architettonici interni ed esterni caratterizzanti i piani interessati dall'intervento
- sostituzione, rinnovo e/o integrazione degli impianti e degli elementi distributivi verticali ed orizzontali
- sostituzione delle strutture di copertura con mantenimento della pendenza e delle quote di intradosso originarie e possibilità di realizzare modeste traslazioni delle quote di estradosso della gronda e del colmo nel caso di realizzazione di pacchetti di copertura in grado di contribuire al miglioramento delle caratteristiche termoisolometriche interne attuali. Tale possibilità è comunque vincolata al mantenimento degli allineamenti alla gronda e al colmo preesistenti con edifici o porzioni di edificio in aderenza
- risanamento, trasformazione e/o integrazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici atti ad adeguare l'edificio alle destinazioni d'uso compatibili con l'assetto

- riproposizione delle forature rispettando i moduli di partitura e dimensione tradizionali caratteristiche dell'edilizia di valore ambientale locale
- conservazione e/o ripristino di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico, culturale ed ambientale

e) Sostituzione edilizia (SE)

E' ammessa la demolizione con ricostruzione dell'edificio esistente secondo i criteri stabiliti dal precedente punto d) (ristrutturazione edilizia - RE).

Le nuove edificazioni dovranno essere contenute nei volumi esistenti, sia per dimensione che per articolazione e collocazione, salvo limitati spostamenti dovuti ad esigenze di carattere generale stabilite con provvedimento motivato da parte del Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione Edilizia e su provvedimento favorevole del Consiglio Comunale.

Negli interventi di sostituzione edilizia potranno in generale essere consentite operazioni di accorpamento e redistribuzione dei volumi esistenti accessori esterni al volume del fabbricato, purché tali corpi siano stati regolarmente autorizzati od oggetto di concessione a sanatoria.

Le caratteristiche dei materiali utilizzati e delle tipologie costruttive e dimensionali dovranno fare riferimento a quanto contenuto nei successivi artt. 9 e 10.

f) Ampliamento (AMP)

Gli interventi di ampliamento di edifici esistenti consistono nella costruzione di volume aggiuntivo che modifica ed integra il volume esistente e può essere associato ad interventi di ristrutturazione edilizia (RE).

Per tutti gli interventi di ampliamento individuati nel presente punto f) è ammessa la deroga alle distanze dai fabbricati e dai confini di cui al D.M. 1444/68, nel rispetto dei limiti minimi previsti dal Codice Civile, previa costituzione di vincolo registrato e trascritto tra le proprietà confinanti.

In generale il volume aggiuntivo viene realizzato nel rispetto degli indici previsti dalla normativa di P.R.G. vigente per la zona in cui l'edificio si trova. Tale volume può essere realizzato sia in aderenza che in sopraelevazione dell'edificio principale esistente, anche con recupero e ricomposizione volumetrica di manufatti esistenti nell'area di pertinenza dell'edificio stesso.

Nel caso di sopraelevazione non potranno essere superate l'altezza massima degli edifici circostanti di grado di protezione 1, 2 o 3.

E' sempre consentita la realizzazione di corpi completamente interrati destinati a locali ad uso accessorio del fabbricato principale (cantine, legnaie, etc.); tali corpi non

Ampliamenti sul retro

Utilizzabile per la realizzazione di vani per la collocazione di collegamenti verticali, servizi igienici ed in generale per locali destinati ad accessorio alla residenza.

L'ampliamento va collocato sul retro.

La profondità massima del corpo in ampliamento, al lordo delle murature, non può superare i 3.00 ml.

Il corpo in ampliamento non può modificare la quota preesistente della linea di gronda del fabbricato.

Il massimo volume realizzabile risulta di 150 mc e dovrà essere realizzato in unica soluzione, essendo specificatamente non consentito il suo frazionamento in più corpi distinti.

Sopraelevazione

Viene consentita esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) edifici di un piano (un livello di solaio), per i quali viene ammessa la sopraelevazione di un altro piano
- 2) edifici di due piani (due livelli di solaio) con soffitta praticabile, ma non abitabile, per i quali è ammessa la sopraelevazione in modo da ricavare un piano abitabile.

Per piano abitabile si intende un piano le cui caratteristiche rispettino quelle previste dalla normativa di P.R.G. vigente.

Il massimo volume realizzabile risulta di 150 mc e dovrà essere realizzato in unica soluzione, essendo specificatamente non consentito il suo frazionamento in più corpi distinti.

Non risulta inoltre ammissibile la sopraelevazione parziale (in pianta) dell'edificio.

In ogni caso, nella sopraelevazione non potranno essere superate l'altezza massima degli edifici circostanti di grado di protezione 1, 2 o 3.

Art. 8 - MODALITA' D'INTERVENTO

La variante in esame si attua con provvedimento autorizzativo stabilito dalle vigenti normative e con le seguenti modalità:

1) Edifici con grado di protezione 1

Interventi di restauro grado 1 (RRC/1).

2) Edifici con grado di protezione 2

Interventi di restauro grado 2 (RRC/2); a seguito di presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia

Esclusivamente per l'edificio identificato alla sez. 1 dal num. 8 viene posto un grado di protezione 1 per il prospetto principale corrispondente a quello individuato dalla fotografia nella relativa scheda B.

Esclusivamente per l'edificio identificato alla sez. 18 dal num. 17 viene posto un grado di protezione 1 per la porzione di prospetto principale esistente e corrispondente a quello individuato dalla fotografia nella relativa scheda B. Tale edificio potrà essere ricostruito secondo il sedime e la volumetria desumibili dalla esistente documentazione catastale originale.

4) Edifici con grado di protezione 4

Interventi di ristrutturazione edilizia grado 2 (RE/2); a seguito di presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di sostituzione edilizia (SE).


Esclusivamente per l'edificio identificato alla sez. 30 dal num. 19 si prevede il rifacimento della copertura a due falde con quota d'imposta pari a quella massima dei setti esistenti. La pendenza della copertura dovrà essere compresa tra il 43% ed il 45% e gli sporti non potranno superare gli 80 cm.

Il passaggio da interventi di maggior tutela ad interventi di minor tutela all'interno del medesimo grado di protezione è vincolato all'emissione di provvedimento autorizzativo da parte del Responsabile del Servizio, su parere motivato della Commissione Edilizia e atto favorevole da parte del Consiglio Comunale.

Le modalità di intervento sopradescritte vengono riassunte nella seguente tabella:

G. PROT.	RRC/1	RRC/2	RE/1	RE/2	SE	AMP
1						
2						
3						
4						

dove



indica l'intervento normalmente ammissibile

indica l'intervento realizzabile esclusivamente su presentazione di adeguata documentazione, su parere motivato della Commissione Edilizia e provvedimento favorevole da parte del Consiglio Comunale

- balcone soprastante. In eventuali casi particolari nella scheda "B" relativa all'edificio viene riportata l'indicazione del prospetto principale
- b) il prospetto principale nel caso di fabbricato rurale corrisponde nella scheda "B" relativa al fabbricato al prospetto fotografato. In eventuali casi particolari nella scheda "B" relativa all'edificio viene riportata l'indicazione del prospetto principale
 - c) per prospetto non principale (o retro) si intende la facciata opposta a quella principale
 - d) per prospetti laterali si intendono tutti gli altri prospetti

1) Materiali e tecnologie costruttive

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

- le soluzioni progettuali proposte dovranno essere opportunamente documentate tramite particolari costruttivi, campionature, descrizioni analitiche o simili
- negli interventi di recupero vanno utilizzati di norma gli stessi materiali che si riscontrano nell'edificio preesistente; l'utilizzo di nuovi materiali e tecnologie potrà essere consentito purché essi si inseriscano correttamente nell'edificio e nel contesto ambientale

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- negli interventi di recupero vanno utilizzati di norma gli stessi materiali che si riscontrano nell'edificio preesistente; l'utilizzo di nuovi materiali e tecnologie potrà essere consentito purché essi si inseriscano correttamente nell'edificio e nel contesto ambientale

2) Murature

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

- dovranno essere conservate le strutture verticali portanti interne ed esterne
- negli interventi di recupero vanno ripresi i materiali e le tecniche tradizionali utilizzando possibilmente materiali di recupero

Ristrutturazione edilizia (RE)

3) Intonaci

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

- negli interventi di recupero va ripreso l'intonaco originario
- le fasce marcapiano esistenti vanno recuperate e/o reintegrate
- la sostituzione di elementi decorativi non più recuperabili va effettuata utilizzando possibilmente gli stessi materiali e le tecnologie tradizionali di lavorazione

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- le fasce marcapiano esistenti vanno recuperate e/o reintegrate
- in caso di sostituzione di murature dovrà sempre essere prevista l'intonacatura
- la sostituzione di elementi decorativi non più recuperabili va effettuata utilizzando possibilmente gli stessi materiali e le tecnologie tradizionali di lavorazione

4) Solai

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

- vanno mantenuti i solai in legno esistenti eventualmente consolidati con tecniche specifiche di intervento
- eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego di materiali tradizionali; per motivi statici è consentito l'impiego di elementi strutturali in acciaio

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- è possibile procedere alla sostituzione dei solai esistenti con nuovi solai realizzati con materiali e tecnologie moderni
- è permessa la traslazione degli orizzontamenti senza modificare il numero dei piani e nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 - punto d)
- l'altezza utile interna dovrà risultare non inferiore a quella esistente.

Ampliamento (AMP)

- all'interno dell'involucro edilizio sono ammessi nuove scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici senza alcun riferimento alla posizione di altri collegamenti verticali eventualmente preesistenti
- eventuali collegamenti verticali esterni, o parzialmente esterni, potranno essere realizzati esclusivamente sul retro nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di ampliamento definiti all'art. 7 - punto f) (Ampliamenti sul retro)
- eventuali scale parzialmente o completamente esterne potranno essere protette o chiuse con strutture in muratura
- ~~non~~ potranno essere realizzate scale esterne su altri prospetti oltre a quello non principale; a parziale deroga, per gli edifici rurali con accessi su prospetti contrapposti (piano strada e piano -1 sottostrada), potranno essere realizzate scale esterne tra i due piani (con esclusione dei piani superiori a quello a quota stradale) con la prima rampa (o i primi gradini) in pietra locale, o rivestiti in pietra locale, e la restante parte interamente in legno
- la copertura esistente, ed in particolare le quote di gronda e di colmo e la pendenza, non può essere modificata per l'inserimento di volumi tecnici o per effetto della realizzazione degli interventi di ampliamento definiti all'art. 7 - punto f) (Ampliamenti sul retro). La realizzazione di eventuali volumi tecnici oltre la quota di estradosso della copertura dovrà essere attuata attraverso l'utilizzo della specifica normativa prevista al punto 7) per la realizzazione degli abbaini

6) Soffitte e sottotetti

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

- è consentita ai fini abitativi l'utilizzazione di soffitte che abbiano caratteristiche rispondenti a quelle previste dalla normativa di P.R.G. vigente

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- è consentita ai fini abitativi l'utilizzazione di soffitte che abbiano caratteristiche rispondenti a quelle previste dalla normativa di P.R.G. vigente
- è consentita l'eliminazione parziale dell'ultimo solaio per poter realizzare ambienti a più livelli adibiti ad uso abitativo

- grondaie e lattonerie dovranno essere realizzate in rame o in lamiera metallica preverniciata di colore bruno

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- va mantenuta la copertura esistente a padiglione o bifalde; nel caso in cui sia ammessa la sopraelevazione la nuova copertura dovrà essere realizzata secondo lo schema e con la stessa pendenza di quella preesistente
- non è consentita l'apertura di terrazze inserite nella copertura
- i manti di copertura dovranno essere realizzati in lamiera preverniciata color grigio piombo o testa di moro
- grondaie e lattonerie dovranno essere realizzate in rame o in lamiera metallica preverniciata di colore bruno
- indipendentemente dai materiali utilizzati per la realizzazione della struttura portante di copertura, la parte di copertura compresa tra il filo interno delle murature perimetrali e la fine dello sporto dovrà essere realizzata in travature in legno di sezioni opportune con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco o verniciate con colore identico a quello preesistente
- nella copertura possono essere ricavati fori a filo falda (lucernari) di superficie massima di 1.20 mq in numero non superiore a 1 ogni 4.00 ml di sviluppo longitudinale della falda calcolato sulla proiezione in copertura dell'estradosso delle murature perimetrali
- gli abbaini potranno essere realizzati con le modalità previste dalle vigenti norme di P.R.G., non costituiranno volume e dovranno avere altezze massime non superiori a 1.30 ml misurati tra il limite superiore della falda di copertura ed il limite superiore della falda dell'abbaino stesso; dovranno essere a falda unica a pareti verticali o a doppia falda; la superficie massima in pianta consentita per la realizzazione degli abbaini dovrà essere distribuita in maniera identica su due falde contrapposte
- lo sporto massimo dovrà essere non superiore a 1.20 ml, compresa la gronda

8) Prospetti esterni, porte e finestre

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

- dovranno essere rispettate le aperture originarie superstiti su tutte le facciate ed eliminate eventuali aperture di recente realizzazione in contrasto con la tipologia

- dovrà essere mantenuta la simmetria centrale dove esiste e gli assi ed allineamenti orizzontali e verticali delle aperture nelle facciate
- gli interventi sul prospetto principale dovranno rispettare le aperture originarie superstiti ed eliminare o modificare eventuali aperture di recente realizzazione in contrasto con la tipologia originaria
- le dimensioni dei fori di nuova realizzazione su tutti i prospetti dovranno essere mantenute all'interno dei seguenti campi di valori rilevati dagli elementi esistenti:

FORO	LARGHEZZA (cm)	ALTEZZA (cm)
finestra + porte ai piani superiori al piano terra	70/80	120/130
porta ingresso	110/120	210/230

- sono ammesse al piano terra, con esclusione del prospetto principale, aperture di dimensioni maggiori sia per la realizzazione di autorimesse che per l'esercizio di attività diverse dalla residenza; in tal caso le aperture dovranno avere dimensioni che rispettino l'allineamento sia verticale che orizzontale con i fori circostanti
- in caso di attività commerciale sono ammesse aperture di dimensioni maggiori anche sul prospetto principale purché rispettino l'allineamento sia verticale che orizzontale con i fori circostanti
- non sono ammesse insegne commerciali o di indicazione esterne in aderenza alle murature o a bandiera
- i rivestimenti in legno sono di norma vietati se non esistenti
- le cornici dei fori in pietra e legno esistenti dovranno essere mantenute o sostituite con cornici dello stesso tipo e materiale e dovranno essere lasciate in vista
- per i fori di nuova realizzazione o ripristinati dovranno essere poste in opera cornici dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'involucro dell'edificio
- negli interventi di ristrutturazione edilizia di grado 2 (RE2) sono ammessi in genere, con provvedimento motivato da parte del Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione Edilizia, quegli interventi che portino ad un miglioramento dei prospetti ed a una maggior simmetria del prospetto principale

9) Serramenti esterni

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

- gli scuri dovranno essere in legno a battente con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco o tinteggiati con il colore degli elementi preesistenti

- gli scuri dovranno essere in legno a battente con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco o tinteggiati con il colore degli elementi preesistenti
- è vietato l'uso di qualsiasi tipo di avvolgibile ad eccezione degli abbaini, per i quali potranno essere utilizzati avvolgibili posti all'interno del serramento
- i serramenti di porte, finestre e portoni di ogni forma e dimensione dovranno essere del tipo tradizionale e tinteggiati con colori in uso nella zona, o degli elementi preesistenti, o con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco
- nei locali al piano terra ad uso commerciale, od in generale diverso dalla residenza, sarà possibile porre in opera serramenti metallici in ferro naturale o con colorazione nera o testa di moro. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati con i colori di cui sopra. Eventuali portoni o scuri di portoni dovranno essere rivestiti in tavole di legno di larghezza superiore a 15 cm con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco
- possono essere realizzate inferriate in ferro color naturale, nero o testa di moro che riprendano motivi tradizionali

10)Tinteggiature

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- nel caso di nuove tinteggiature la gamma dei colori e delle tonalità va scelta tra quelle di tipo tradizionale o desumibili dalle tracce conservate sulle facciate

11)Logge, poggioli, ballatoi e terrazze

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- i balconi esistenti di tipo tradizionale vanno mantenuti

- per gli interventi di RE, SE e AMP è possibile la realizzazione di nuovi poggiosi sul prospetto posteriore rispettando la simmetria delle facciate con lunghezza non superiore a quella compresa tra cinque fori consecutivi. La lunghezza del nuovo poggioso non deve essere superiore al 70% della lunghezza della facciata su cui deve essere realizzato. In ogni caso risulta possibile la realizzazione di un poggioso impostato su un unico foro, rispettando la simmetria delle facciate, con lunghezza pari alla larghezza del foro aumentata fino a 2.50 ml per parte. I nuovi poggiosi non potranno comunque essere posizionati a cavallo di fori esistenti o di nuova realizzazione
- è consentita la realizzazione di un numero massimo di un poggioso per facciata per ogni piano
- sono vietate terrazze e poggiosi a giro d'angolo
- la larghezza massima di terrazze, poggiosi e balconi non deve superare 1.00 ml
- i parapetti dovranno essere di disegno tradizionale in ferro, naturale o verniciato con colore nero o testa di moro, od in legno tinteggiati con colori in uso nella zona o con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco
- è ammessa su tutti i prospetti, ad eccezione di quello principale, la realizzazione di logge coperte
- è ammessa la reintegrazione del prospetto principale attraverso la realizzazione di poggiosi simmetrici rispetto all'ingresso, con tipologia e dimensioni come individuate nel prontuario

12) Cornici dei tetti, grondaie, torrette da camino

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- le cornici dei tetti e le torrette da camino esistenti di tipo tradizionale vanno mantenuti
- le canne fumarie esterne dovranno essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano
- le torrette da camino di nuova realizzazione non dovranno essere di tipo prefabbricato e dovranno avere le caratteristiche di quelle tradizionali con lastra orizzontale in pietra o in altro materiale intonacato o con elemento di chiusura in lamiera liscia dello stesso colore del manto di copertura

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- i volumi derivanti da ampliamenti incongrui e/o corpi aggiunti ritenuti incompatibili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo stabilito di miglioramento del contesto urbanistico ed ambientale dell'abitato potranno con provvedimento motivato da parte del Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione Edilizia, essere demoliti e recuperati o ricostruiti in altra sede o ricomposti sul retro degli edifici secondo le indicazioni della presente variante

14) Recinzioni

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- eventuali recinzioni esistenti potranno essere recuperate mantenendo la tipologia esistente o con le modalità sotto descritte
- non sono ammesse nuove recinzioni lungo i confini di proprietà se non per la delimitazione di porzioni limitate e circoscritte (orti, giardini, etc.)
- le nuove recinzioni dovranno essere in legno ed dovranno di norma avere struttura di sostegno costituita da montanti e correnti a sezione circolare, con diametro massimo di 80 mm, con altezza massima di 1.00 ml e distanza tra i montanti non superiore a 2.50 ml. E' ammessa la posa in opera di rete di protezione metallica plastificata di colore verde con maglia non superiore a 4.00x4.00 cm. Eventuali cancelli di accesso dovranno essere realizzati con le stesse modalità

Art. 10 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INTERVENTI SU EDIFICI RURALI

Oltre alle norme generali riportate agli artt. 7 e 9, nella redazione dei progetti relativi agli interventi sugli edifici rurali dovranno essere tenute in considerazione le seguenti disposizioni:

- non sono ammesse modifiche al profilo delle pareti esterne
- non sono ammesse sopraelevazioni ad eccezione di modeste traslazioni delle quote di estradosso della gronda e del colmo nel caso di realizzazione di pacchetti di copertura in grado di contribuire al miglioramento delle caratteristiche termoigrometriche interne

- le nuove aperture insistenti su parti lignee devono rispettare l'orditura della gabbia portante e devono avere sistemi di chiusura in grado di ripristinare la continuità della facciata
- vanno conservati i poggiosi esistenti
- sono ammessi nuovi poggiosi in aggetto esclusivamente sul prospetto non principale. Il poggioso dovrà essere realizzato in posizione simmetrica, con larghezza non superiore ad 1.00 ml, con struttura esterna interamente in legno
- non potranno essere realizzati nuovi poggiosi nel caso in cui l'estradosso della facciata non principale presenti discontinuità esistenti
- il prolungamento dello sporto di copertura è consentito fino alla larghezza di 1.20 ml, compresa la gronda, a protezione di poggiosi di nuova realizzazione; in caso di poggiosi già esistenti la larghezza massima raggiungibile dallo sporto risulta pari a quella del poggioso a cui si possono sommare 20 cm per un massimo di 1.20 ml, compresa la gronda
- potranno essere riproposti su ogni prospetto poggiosi riferibili a situazioni originarie documentate
- i poggiosi dovranno essere realizzati con parapetto interamente in legno secondo tipologie locali

Art. 11 - DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI SU ALTRI EDIFICI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 4, i fabbricati schedati per i quali non viene indicato il grado di protezione nelle tavole di cui all'art. 2 risultano assoggettati, oltre che alla normativa di P.R.G. vigente per le Z.T.O. nelle quali gli stessi risultano inseriti, anche dalle seguenti prescrizioni:

1) Intonaci

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

- negli interventi di recupero va ripreso l'intonaco originario
- le fasce marcapiano esistenti vanno recuperate e/o reintegrate
- la sostituzione di elementi decorativi non più recuperabili va effettuata utilizzando possibilmente gli stessi materiali e le tecnologie tradizionali di lavorazione

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

- va mantenuta la copertura esistente a padiglione o bifalde
- non è consentita l'apertura di terrazze inserite nella copertura
- potranno essere mantenuti i manti di copertura originari; in alternativa potranno essere utilizzati manti in lamiera metallica (di colore testa di moro o grigio piombo), rame o tegole negli stessi colori previsti per la lamiera
- grondaie e lattonerie dovranno essere realizzate in rame o in lamiera metallica preverniciata di colore bruno

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- va mantenuta la copertura esistente a padiglione o bifalde; nel caso in cui sia ammessa la sopraelevazione la nuova copertura dovrà essere realizzata secondo lo schema e con la stessa pendenza di quella preesistente
- non è consentita l'apertura di terrazze inserite nella copertura
- potranno essere mantenuti i manti di copertura originari; in alternativa potranno essere utilizzati manti in lamiera metallica (di colore testa di moro o grigio piombo), rame o tegole negli stessi colori previsti per la lamiera
- grondaie e lattonerie dovranno essere realizzate in rame o in lamiera metallica preverniciata di colore bruno
- indipendentemente dai materiali utilizzati per la realizzazione della struttura portante di copertura, la parte di copertura compresa tra il filo interno delle murature perimetrali e la fine dello sporto dovrà essere realizzata in travature in legno di sezioni opportune con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco o verniciate con colore identico a quello esistente dello stesso edificio o degli edifici adiacenti
- nella copertura possono essere ricavati foro a filo falda (lucernari) di superficie massima di 1.20 mq in numero non superiore a 1 ogni 4.00 ml di sviluppo longitudinale della falda calcolato sulla proiezione in copertura dell'estradosso delle murature perimetrali
- gli abbaini potranno essere realizzati con le modalità previste dalle vigenti norme di P.R.G., non costituiranno volume e dovranno avere altezze massime non superiori a 1.30 ml misurati tra il limite superiore della falda di copertura ed il limite superiore della falda dell'abbaino stesso; dovranno essere a falda unica a pareti verticali o a doppia

- gli scuri dovranno essere in legno a battente con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco o tinteggiati con il colore degli elementi preesistenti
- è vietato l'uso di qualsiasi tipo di avvolgibile ad eccezione degli abbaini, per i quali potranno essere utilizzati avvolgibili posti all'interno del serramento
- i serramenti di porte, finestre e portoni di ogni forma e dimensione dovranno essere del tipo tradizionale e tinteggiati con colori in uso nella zona, o degli elementi preesistenti, o con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- gli scuri dovranno essere in legno a battente con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco o tinteggiati con il colore degli elementi preesistenti
- è vietato l'uso di qualsiasi tipo di avvolgibile ad eccezione degli abbaini, per i quali potranno essere utilizzati avvolgibili posti all'interno del serramento
- i serramenti di porte, finestre e portoni di ogni forma e dimensione dovranno essere del tipo tradizionale e tinteggiati con colori in uso nella zona, o degli elementi preesistenti, o con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco
- nei locali al piano terra ad uso commerciale, od in generale diverso dalla residenza, sarà possibile porre in opera serramenti metallici in ferro naturale o con colorazione nera o testa di moro. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati con i colori di cui sopra. Eventuali portoni o scuri di portoni dovranno essere rivestiti in tavole di legno di larghezza superiore a 15 cm con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco
- possono essere realizzate inferriate in ferro color naturale, nero o testa di moro che riprendano motivi tradizionali

4) Tinteggiature

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

5) Logge, poggioli, ballatoi e terrazze

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- sono vietate terrazze e poggioli a giro d'angolo
- la larghezza massima di terrazze, poggioli e balconi non deve superare 1.00 ml
- i parapetti dovranno essere di disegno tradizionale in ferro, naturale o verniciato con colore nero o testa di moro, od in legno tinteggiati con colori in uso nella zona o con protezione di adeguati trattamenti di tipo impregnate trasparente od opaco
- è ammessa su tutti i prospetti, ad eccezione di quello principale, la realizzazione di logge coperte

6) Cornici dei tetti, grondaie, torrette da camino

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- le cornici dei tetti e le torrette da camino esistenti di tipo tradizionale vanno mantenuti
- le canne fumarie esterne dovranno essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano
- le torrette da camino di nuova realizzazione non dovranno essere di tipo prefabbricato e dovranno avere le caratteristiche di quelle tradizionali con lastra orizzontale in pietra o in altro materiale intonacato o con elemento di chiusura in lamiera liscia dello stesso colore del manto di copertura
- canne fumarie, condotti di aerazione ed altri condotti in genere sporgenti oltre la linea del tetto dovranno essere raggruppati per consentire l'uscita del minor numero di torrette

7) Superfetazioni

e recuperati o ricostruiti in altra sede o ricomposti sul retro degli edifici secondo le indicazioni della presente variante

8) Recinzioni

Manutenzione ordinaria (MO)

Manutenzione straordinaria (MS)

Restauro e risanamento conservativo (RRC)

Ristrutturazione edilizia (RE)

Sostituzione edilizia (SE)

Ampliamento (AMP)

- eventuali recinzioni esistenti potranno essere recuperate mantenendo la tipologia esistente
- non sono ammesse nuove recinzioni lungo i confini di proprietà se non per la delimitazione di porzioni limitate e circoscritte (orti, giardini, etc.)
- le nuove recinzioni dovranno essere in legno ed dovranno di norma avere struttura di sostegno costituita da montanti e correnti a sezione circolare, con diametro massimo di 80 mm, con altezza massima di 1.00 ml e distanza tra i montanti non superiore a 2.50 ml. E' ammessa la posa in opera di rete di protezione metallica plastificata di colore verde con maglia non superiore a 4.00x4.00 cm. Eventuali cancelli di accesso dovranno essere realizzati con le stesse modalità

Art. 12 - DISPOSIZIONI PER LE AREE LIBERE

Le aree libere risultano in generale assoggettate alla vigente normativa di P.R.G.; nel caso di aree libere appartenenti alle seguenti Z.T.O. (comprese eventuali sottozone):

MC 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18

l'edificazione è inoltre soggetta alle prescrizioni contenute nel precedente art. 11.

Auronzo di Cadore, 14 maggio 1999

IL PROGETTISTA
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
- ing. Sandro D'Agostini -